

Esigenze di base per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) in viticoltura 2024

Osservazioni di carattere generale

L'adempimento della PER è un presupposto per l'ottenimento dei pagamenti diretti. L'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) costituisce la base legale determinante per il versamento dei contributi. I gestori che richiedono i pagamenti diretti devono rispettare le disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio, nonché della legislazione sui prodotti chimici applicabili all'agricoltura.

1 Registrazioni

1.1 Documenti aziendali richiesti, completi e aggiornati regolarmente

Il capoazienda responsabile della coltura deve presentare un dossier aziendale comprendente almeno:

1. la superficie dell'azienda, la superficie agricola utile, le superfici per la promozione della biodiversità (SPB);¹
2. una planimetria e un elenco delle particelle con indicate le SPB, i vitigni e i portainnesti;¹
3. le indicazioni sulla lavorazione del suolo, sulla concimazione e sui trattamenti effettuati (prodotti utilizzati, numero di omologazione del prodotto utilizzato, data di utilizzo e quantità applicata);
4. le date di raccolta e le rese non devono essere obbligatoriamente riportate nella scheda della coltura, ma devono poter essere presentate in caso di controllo. I bollettini di consegna o altre prove analoghe sono sufficienti per giustificare, all'occorrenza, le rese delle particelle;
5. il bilancio di concimazione e relativi giustificativi;
6. i risultati dei controlli fitosanitari e le osservazioni colturali;
7. i documenti riguardanti i diversi interventi effettuati sui vigneti con biodiversità naturale e sulle superfici che danno diritto ai contributi per i sistemi di produzione;
8. un documento riguardante l'origine del materiale vegetale in caso di nuovi impianti (passaporto fitosanitario).

I documenti relativi alle analisi del suolo e il passaporto fitosanitario devono essere conservati per almeno 10 anni, mentre gli altri documenti per almeno 6 anni. Le colture secondarie con una superficie inferiore a 20 are per azienda non devono essere gestite secondo le norme della PER.

¹ L'obbligo di registrazione di questi dati decade se il Cantone mette elettronicamente a disposizione riproduzioni SIG e liste di dati aggiornate. I Cantoni disciplinano la procedura.

2 Suolo e concimazione

2.1 Esigenze e frequenza delle analisi del suolo

Il viticoltore deve definire le unità di produzione che costituiscono la sua azienda. Un'unità di produzione rappresenta una particella o un insieme di particelle in una zona pedologicamente omogenea oppure con una disponibilità di sostanze nutritive comparabile.

Per ogni unità di produzione si richiedono in particolare le analisi seguenti.

Analisi completa del suolo (fisica e chimica) effettuata da un laboratorio autorizzato dall'UFAG e secondo i metodi riconosciuti. Quest'analisi è ripetuta a intervalli di 30 anni, di preferenza al momento di una ricostituzione. Se nessuna delle analisi esistenti è ritenuta valida, sarà richiesta un'analisi completa del suolo al più tardi in concomitanza con l'analisi periodica successiva.

Carta da visita					Stato di fertilità							
					Elementi assimilabili				Elementi di riserva			
	pH	CaCO ₃ totale	SO	granulometria	P	K	Ca	Mg	P	K	Ca	Mg
suolo	x	x	x		x	x		x	x	X		x
sottosuolo	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x

Analisi periodica dello stato di fertilità effettuata almeno ogni 10 anni da un laboratorio autorizzato e secondo i metodi riconosciuti.

Carta da visita			Stato di fertilità					
			Elementi assimilabili			Elementi di riserva		
	pH	SO	P	K	Mg	P	K	Mg
suolo	x ¹⁾	x	x ²⁾	x ²⁾	x ²⁾	x	x	x

1) Unicamente per suoli poveri di calcare.

2) Se i risultati di una prima analisi completa mostrano una buona correlazione tra gli elementi assimilabili e gli elementi di riserva (max. 1 classe di fertilità di differenza), si può rinunciare all'analisi degli elementi assimilabili in occasione delle analisi periodiche successive.

2.2 Bilancio di concimazione

Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell'apporto di fosforo e azoto. Il bilancio è calcolato secondo il metodo «Suisse-Bilanz» dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e dello spazio rurale (AGRIDEA)², oppure tramite il bilancio di

² Le versioni della guida applicabili possono essere consultate sul sito dell'UFAG al percorso seguente: www.blw.admin.ch/blw/it/home.html > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > un bilancio di concimazione equilibrato (art. 13 OPD) o al link

concimazione di VITISWISS. Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nell'applicazione Internet HODUFLU. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrati in HODUFLU sono tenuti in considerazione nel calcolo di Suisse-Bilanz e del bilancio di concimazione di VITISWISS. **Il margine di tolleranza del +10 per cento per il fosforo e l'azoto in vigore finora è stato stralciato con effetto dal 2024. A partire da questa data, il bilancio chiuso (= controllo a inizio 2025 e seguenti) deve corrispondere al fabbisogno delle colture dell'intera azienda (all. 1 n. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 OPD).**

2.2.1 Concimazione fosforica

La norma di concimazione fosforica (P) prevede 25 chilogrammi per ettaro all'anno sotto forma di P_2O_5 . Può variare in funzione della resa (PRIC 2017) e viene corretta in base all'analisi del suolo. Per il bilancio di fosforo calcolato sull'intera azienda, **la tolleranza di al massimo +10 per cento non è più ammessa nel 2024**, fatta eccezione per il caso in cui c'è un notevole apporto di ammendamenti organici giustificato (cfr. punto Sostanza organica). Tuttavia le aziende che, sulla base di un piano di concimazione relativo all'insieme dell'azienda e di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato, mostrano un tenore di P_2O_5 insufficiente, possono far valere un fabbisogno maggiore. La contabilizzazione del fosforo si calcola su 2 anni per la concimazione minerale e su 5 anni per la concimazione organica (compost, calce, letame, prodotti della fermentazione). Una concimazione di base deve essere giustificata da un'analisi del suolo effettuata sulla particella. In casi del genere, il bilancio può superare il margine di tolleranza di al massimo +10 per cento ammesso.

Sostanza organica (humus)

Nelle particelle il cui tasso di sostanza organica (humus) non è considerato «buono» (PRIC 2017, Caratteristiche e analisi del suolo, tab. 3) è possibile apportare ammendanti organici senza tener conto della correzione della norma del fosforo. Questa eccezione vale soltanto per le particelle interessate ed esclusivamente in caso di apporto di ammendanti organici.

2.2.2 Concimazione azotata

Attualmente la norma di concimazione azotata (N) prevede 50 chilogrammi per ettaro all'anno. Per il bilancio dell'azoto calcolato sull'intera azienda, **il margine di tolleranza di al massimo +10 per cento è stato stralciato con effetto dal 2024**. La contabilizzazione dell'azoto è effettuata su base annuale sia per la concimazione minerale sia per quella organica, sia essa effettuata sul suolo oppure sul fogliame. Per la concimazione organica è preso in considerazione soltanto l'azoto assimilabile.

Distanza dalle acque superficiali: vedasi punto 4.2.2

3 Protezione del suolo

3.1 Prevenzione dell'erosione: misure da applicare

Vanno applicate tutte le misure adeguate per proteggere il suolo contro l'erosione, come per esempio inerbimento, copertura del suolo (paglia, compost, tralci, copertura vegetale naturale in inverno, ecc.).

In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alle pratiche agricole, sulla particella o nel comprensorio in questione occorre: a) applicare un piano di gestione riconosciuto dal servizio cantonale

competente oppure b) applicare sotto la propria responsabilità i provvedimenti necessari per prevenire l'erosione.

3.2 Inerbimento

L'inerbimento deve coprire tutto l'anno almeno un'interfila su due.

È possibile derogare a questo principio nelle situazioni specifiche seguenti:

- suoli con debole ritenzione idrica (< 100 mm);
- vigneti giovani (da 1 a 3 anni);
- colture strette (< 1,4 m) e particelle che non possono essere lavorate meccanicamente.

3.3 Riutilizzo dei tralci

I tralci non devono essere bruciati all'aperto, bensì riutilizzati nell'azienda, compostati o valorizzati. Rappresentano un'importante fonte di sostanza organica e contribuiscono alla protezione del suolo.

In ogni caso vanno rispettate le direttive o le istruzioni dei servizi fitosanitari cantonali o del Servizio fitosanitario federale.

4 Protezione delle piante

4.1 Controllo delle irroratrici

Le irroratrici a presa di forza o semoventi nonché i droni e gli elicotteri utilizzati per la protezione dei vegetali devono essere controllati almeno ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto. Le irroratrici controllate l'ultima volta prima del 1° gennaio 2021 devono essere nuovamente controllate entro quattro anni civili. Le irroratrici a presa di forza o semoventi dotate di un serbatoio di oltre 400 litri devono essere equipaggiate con un serbatoio d'acqua e un sistema automatico di pulizia interna sul campo della pompa, dei filtri, dei tubi e degli ugelli. Il sistema automatico di pulizia interna non è obbligatorio per le irroratrici a lancia, gli atomizzatori a spalla e le irroratrici a spalla. Tuttavia, la pulizia di tali apparecchi deve essere effettuata sul campo.

È possibile applicare soluzioni alternative, come per esempio installare un serbatoio sul posto oppure utilizzare una fonte di acqua disponibile sulla particella. Per pulire il serbatoio occorre una quantità di acqua pari ad almeno il 10 per cento del volume dell'irroratrice oppure a 10 volte la quantità dei residui di poltiglia.

4.2 Rispetto della lista dei prodotti e delle direttive di utilizzo secondo la Guida Viti e l'Indice fitosanitario per la viticoltura di Agroscope

I trattamenti al suolo e aerei devono essere effettuati rispettando le direttive di utilizzo riportate in questi documenti. I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare delle autorizzazioni scritte speciali (cfr. punto 4.2.2).

4.2.1 Condizioni da rispettare in caso di utilizzo di prodotti della classe M

Se vengono utilizzati prodotti della classe M (mediamente tossici per i teflodromi) vanno rispettate le indicazioni dell'Indice fitosanitario per la viticoltura di Agroscope.³

³ L'Indice fitosanitario per la viticoltura è disponibile sul sito <https://www.agroscope.admin.ch>.

4.2.2 Distanza dalle acque superficiali

Secondo gli allegati 2.5 e 2.6 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), i prodotti fitosanitari non possono essere impiegati in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle acque superficiali.

La gestione del vigneto in questa striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle acque superficiali è consentita a condizione che non vengano utilizzati prodotti fitosanitari né concimi. Per questo motivo vanno privilegiati i vitigni con una resistenza poligenica.

Nel quadro della PER vanno adempiute in via suppletiva le seguenti esigenze (non concernono i piccoli corsi d'acqua in cui scorre acqua per meno di 180 giorni all'anno, i canali di irrigazione o di drenaggio né i vigneti di meno di 25 anni piantati prima del 2008):

- è vietato applicare erbicidi su una striscia di 3-6 metri lungo le rive delle acque superficiali. Il trattamento pianta per pianta è tuttavia consentito ma unicamente con erbicidi fogliari;
- le interfile devono essere inerbite o pacciamate su una striscia di 6 metri di larghezza;
- è vietato applicare insetticidi-acaricidi e fungicidi su una striscia di 6 metri di larghezza lungo le rive delle acque superficiali. È fatta eccezione per la tecnica della confusione sessuale e in caso di lotta obbligatoria contro organismi nocivi da quarantena;
- in ogni caso, occorre rispettare la larghezza della fascia tampone menzionata sull'etichetta del prodotto alla frase SPe3. È tuttavia possibile ridurre questa larghezza fino a 6 metri attuando misure contenute nelle direttive dell'USAV.

Disposizioni transitorie:

- Punto 4.2.2 - Distanza dalle acque superficiali ed esigenze PER relative alla striscia di 6 metri di larghezza lungo le rive delle acque superficiali (non concernono i piccoli corsi d'acqua in cui scorre acqua per meno di 180 giorni all'anno, i canali di irrigazione o di drenaggio né i vigneti di meno di 25 anni piantati prima del 2008). La deroga relativa all'applicazione di fungicidi omologati per trattamenti effettuati a una distanza di 3 metri dalle rive delle acque superficiali è applicabile al massimo fino al 2026.

4.2.3 Riduzione della deriva e del dilavamento

Nell'utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere rispettate le esigenze minime per la riduzione della deriva e del dilavamento. Le misure possibili per ottenere il numero di punti necessari sono descritte nelle schede tecniche di AGRIDEA riguardanti la limitazione della deriva e del dilavamento dei prodotti fitosanitari.⁴

Bisogna ottenere il numero di punti seguente:

- a. riduzione della deriva per tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari: almeno 1 punto;
- a. riduzione del dilavamento per tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari su superfici con declività superiore al 2 per cento, che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie drenate: almeno 1 punto.

L'ottenimento di 1 punto di riduzione del dilavamento non è obbligatorio nelle regioni e in situazioni che beneficiano di deroghe relative alla PER riguardo l'inerbimento (suolo con debole ritenzione idrica [< 100 mm], vigneti giovani [da 1 a 3 anni], colture strette [$< 1,4$ m] e particelle che non possono essere lavorate meccanicamente).

⁴ Scheda tecnica AGRIDEA «Limitare la deriva e il dilavamento dei prodotti fitosanitari in viticoltura»

4.2.4 Insetticidi

Prima di utilizzare prodotti tossici per le api, occorre falciare o pacciamare tutta la superficie.

In caso di trattamento occorre effettuare i controlli del livello d'attacco degli organismi nocivi e annotarne i risultati nel registro aziendale. Vanno rispettati i metodi di controllo e le **soglie di tolleranza** stabiliti e pubblicati da Agroscope.

Organismi nocivi occasionali: interventi consentiti unicamente su autorizzazione

Per alcuni organismi nocivi occasionali non è necessario intervenire sull'intero vigneto (p.es. *altiche, bostrico, cicalina bufalo...*). Nel momento in cui i danni sono evidenti spesso è troppo tardi per intervenire nel corso dello stesso anno. **I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare delle autorizzazioni scritte speciali e di durata limitata per interventi fitosanitari in casi debitamente motivati** sotto forma di autorizzazioni individuali o, in casi di epidemia, sotto forma di autorizzazioni speciali regionali per aree geografiche chiaramente delimitate. Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale **prima** del trattamento. Salvo in casi di epidemia, deve essere riservata una **finestra di controllo non trattata**. Le superfici sperimentali utilizzate per migliorare i metodi di coltivazione non sottostanno a restrizioni. Il servizio fitosanitario cantonale deve essere informato per iscritto della realizzazione e della descrizione dell'esperimento.

Distanza dalle acque superficiali: vedasi punto 4.2.2

4.2.5 Fungicidi

Lotta contro la botrite della vite: al massimo 2 trattamenti per anno e solo un trattamento per gruppo chimico. La botrite è il fungo con il maggior rischio di resistenza. L'Indice fitosanitario per la viticoltura di Agroscope fornisce le indicazioni necessarie per alternare i gruppi chimici.

Rispetto delle quantità massime di rame

Il rame è un metallo pesante che si accumula nel suolo. La quantità da utilizzare va ridotta al minimo e non deve superare 4 kg di rame per ettaro all'anno e sull'intera superficie viticola. In generale, è possibile utilizzare dosi inferiori senza compromettere l'efficacia del trattamento. È vietata l'applicazione di rame prima della fioritura.

Eccezione: al fine di ridurre l'uso di prodotti di sintesi è consentita l'applicazione di rame prima della fioritura (efficacia parziale), a condizione che la quantità massima di rame metallo per ettaro non superi 3 kg nelle particelle interessate.

Distanza dalle acque superficiali: vedasi punto 4.2.2

4.2.6 Erbicidi

Nella lotta contro le malerbe valgono i principi seguenti.

- **È vietato applicare erbicidi su tutta la superficie.** Sono ammesse deroghe nelle seguenti situazioni particolari:
 - suoli con debole ritenzione idrica (< 100 mm);
 - vigneti giovani (da 1 a 3 anni);
 - colture strette (< 1,4 m) e particelle che non possono essere lavorate meccanicamente;
 - la deroga al divieto di applicare erbicidi su tutta la superficie non si applica alle fasce tampone ai margini di strade e vie, foreste, siepi e boschetti nonché lungo le rive delle acque superficiali.
- **Dopo la metà di giugno** è vietato applicare erbicidi radicali.

- È vietato applicare **erbicidi lungo strade e vie su una larghezza minima di 50 cm, nonché lungo le rive delle acque superficiali.**

5 Superfici per la promozione della biodiversità (SPB)

La quota di SPB deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.

I differenti tipi di SPB sono descritti nel documento «Promozione della biodiversità nell'azienda agricola» pubblicato da AGRIDEA (Losanna e Lindau), che contiene anche una descrizione dettagliata dei cosiddetti vigneti con biodiversità naturale (cfr. anche schede tecniche AGRIDEA).

Il gestore deve rispettare le condizioni di gestione dei vari tipi di SPB e adempiere le esigenze dell'OPD. Apponendo la propria firma, il gestore conferma che le disposizioni concernenti le SPB sono state rispettate. I Cantoni possono autorizzare che le SPB siano fornite congiuntamente da più aziende se i centri aziendali sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo e se le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto.

6 Sistemi di produzione

Le superfici che danno diritto a contributi per i sistemi di produzione (CSP) devono essere gestite secondo le esigenze descritte nella scheda tecnica «[Colture perenni – Pacchetto di misure per un'agricoltura più sostenibile](#)» pubblicata da AGRIDEA.